SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2015, n. **202**.

Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 4;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;

Visto l'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2015, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante: «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del 24 luglio 2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 luglio 2015;

Vista la nota DAGL 10185 P del 24 novembre 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni e oggetto

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione;

b) per «docenti a tempo pieno», quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nonché quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

c) per «docenti incaricati», i docenti e le persone di comprovata professionalità, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ai quali la Scuola può conferire incarichi per lo svolgimento, anche temporaneo, di attività di insegnamento, ricerche e studi;

d) per «docenti a tempo indeterminato», i docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;

e) per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;

f) per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

g) per «Presidente» il Presidente della Scuola;

h) per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola.

Art. 2.

Trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato

1. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché ai docenti a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno, come fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.

2. Ai docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia si applica, rispettivamente, il trattamento economico annuo lordo dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno o quello dei professori universitari di seconda fascia a tempo pieno come fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.

3. Per i docenti a tempo pieno scelti tra dirigenti di amministrazioni private o tra soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, il trattamento economico annuo lordo è stabilito, tra quelli di professore universitario di prima fascia a tempo pieno o di professore universitario di seconda fascia a tempo pieno, dal Presidente della Scuola, sentito il Comitato di gestione, sulla base della valutazione del *curriculum* accademico e professionale, in applicazione dei crite-

ri di valutazione fissati dallo stesso Comitato, comunque nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modificazioni.
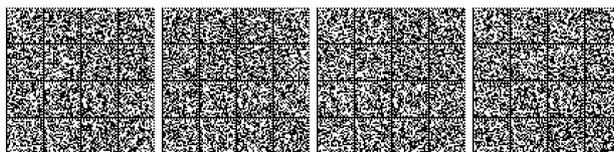
4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno e a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, è correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attività didattiche e scientifiche, previsti per i professori universitari a tempo pieno e all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti docenti si applica la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche da parte dei predetti docenti. Il compenso per le ulteriori attività è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

Trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato si applica il trattamento economico annuo lordo dei ricercatori universitari a tempo pieno, come fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.

2. Il trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato, come definito dal presente articolo, è correlato all'espletamento degli obblighi istituzionali e delle attività didattiche e scientifiche, previste per i ricercatori universitari a tempo pieno dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti ricercatori si applica la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche da parte dei predetti ricercatori. Il compenso per le ulteriori attività è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura pari al settantacinque per cento dell'importo individuato ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

Compenso dei docenti incaricati

1. Ai docenti incaricati è corrisposto un compenso commisurato al numero di ore di lezione effettivamente svolte, in applicazione dei limiti e dei criteri fissati dal Comitato di gestione, nel rispetto del principio di trasparenza. Il compenso è comprensivo delle spese, anche di trasporto. Se il docente risiede fuori della regione in cui si svolge l'attività didattica, il compenso può essere aumentato per un ammontare corrispondente al normale costo del viaggio effettuato con i mezzi di trasporto pubblici e comunque non superiore al cinquanta per cento del compenso stesso. È in tal caso escluso il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 5.

Anzianità, classi e scatti di stipendio

1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianità di servizio già maturata.

2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianità di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.

3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti è biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.

4. Ai fini del computo dell'anzianità, i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.

Art. 6.

Disciplina transitoria

1. I trattamenti economici dei docenti sono adeguati alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3076
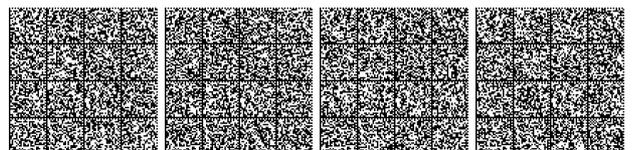
N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):

«4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«*d)* con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera *b)*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 258.

— Si riporta il testo dell'art. 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini):

«Art. 4-*septies (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze)*. — 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi né partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppresso. L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i commi 4-*bis* e 5-*bis* dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».

4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata.

4-*bis*. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.

5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-*bis*. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».
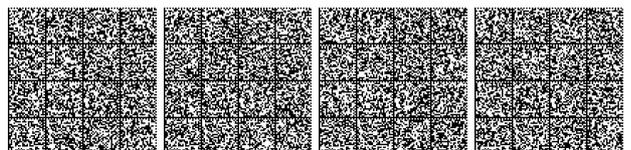
— Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 (Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2009, n. 290.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) è stata pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) , è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2013, n. 146.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014 (Individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2015, n. 100.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 (Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott. ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione) , è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21, comma 4, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 3, del citato decreto-legislativo 1° dicembre 2009, n. 178:

«1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'art. 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'art. 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.».

(*Omissis*).

«3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70:

«*a)* incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232:

«2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 16, della citata legge 4 novembre 2005, n. 230:

«16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

«Art. 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).* — 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5.

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.
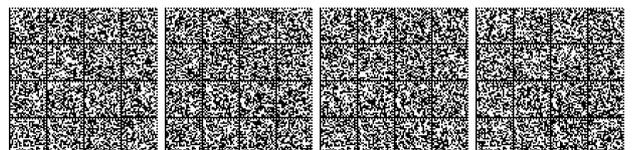
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1, comma 16, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

15G00217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 14 ottobre 2015.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle Pietre dure»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, i decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativi agli istituti dotati di autonomia speciale, "possono altresì ridenominare gli istituti da essi regolati";

Ritenuto necessario, al fine di rendere possibile la più ampia partecipazione delle eccellenze del Paese alla costruzione dei musei statali dotati di autonomia speciale, prevedere, laddove nel Consiglio di amministrazione o nel Comitato scientifico fossero nominati componenti non residenti nel Comune ove ha sede il museo, almeno il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute di tali organi, fermo restando che tutti i membri sono designati a titolo gratuito, senza corrispettivi, indennità o emolumenti di qualsiasi natura;

Ritenuto altresì opportuno apportare alcune modifiche all'Allegato 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'elenco degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale;

Sentite le organizzazione sindacali in data 8 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione al Consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio.";

b) all'art. 12, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione al Comitato scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato.".

Art. 2.

Modifiche agli Allegati del decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali

1. All'Allegato 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", al numero 2) della lettera *b)* le parole: "Galleria Estense di Modena" sono sostituite dalle seguenti: "Gallerie Estensi".

2. All'Allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5) le parole "Galleria Estense di Modena" sono sostituite dalle seguenti: "Gallerie Estensi" e il successivo elenco relativo a questa sede è sostituito dal seguente:

Biblioteca Estense - Modena;

Galleria Estense - Modena;

Museo Lapidario Estense - Modena;

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena);

Pinacoteca Nazionale di Ferrara - Ferrara;

b) al numero 15, relativo al Parco archeologico di Paestum, dopo le parole: "Area Archeologica di Paestum" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi la cinta muraria e l'edificio "Ex stabilimento Cirio"";

c) al numero 17, relativo al Palazzo Reale di Genova, l'elenco è integrato dal seguente istituto: "Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova".

3. All'Allegato 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), relativo al Polo museale della Liguria, le parole: "Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Genova" sono soppresse;

b) al numero 6), relativo al Polo museale dell'Emila Romagna, le parole: "Pinacoteca Nazionale di Ferrara" sono soppresse.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 14 ottobre 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 4366

15A09418
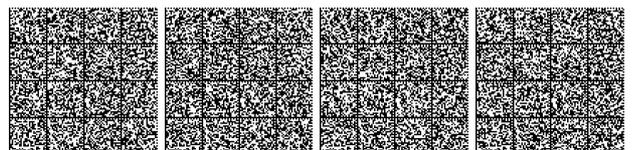
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1356/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»;

Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2009, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med S.r.l., intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, prodotte dalla stessa Società e denominate COASTAL LIGHT 8P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido tipo valigia, da 8 persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nella Relazione Tecnica n. 2015 CS 01 342/002 in data 10 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, denominate COASTAL LIGHT 8P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 8 persone, prodotte dalla Società «MED Srl» con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09378

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1357/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2009, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, prodotte dalla stessa Società e denominate COASTAL LIGHT 6P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido tipo valigia, da 6 persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nella Relazione Tecnica n. 2015 CS 01 342/002 in data 10 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, denominate COASTAL LIGHT 6P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 6 persone, prodotte dalla Società «MED Srl» con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei Trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09379

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1358/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del corpo delle capitanerie di Porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2009, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante le caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, prodotte dalla stessa Società e denominate COASTAL LIGHT 4P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido tipo valigia, da 4 persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nella Relazione Tecnica n. 2015 CS 01 342/002 in data 10 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, denominate COASTAL LIGHT 4P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 4 persone, prodotte dalla Società «MED Srl» con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione entro 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09380

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1359/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla stessa Società e denominate OCEANUS 8P confezionate in contenitore rigido e morbido tipo valigia, da 8 (otto) persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nelle relazioni tecniche nn. 2015 CS 01 342/001 in data 10 settembre 2015 e 2015 CS 01 342/001-Rev.1 in data 16 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio da diporto, denominate OCEANUS 8P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 8 (otto) persone, prodotte dalla Società «MED Srl» con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei Trasporti;

decreto di approvazione n. ... del .....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09381

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1360/2015).

IL CAPO REPARTO SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla stessa Società e denominate OCEANUS 6P confezionate in contenitore rigido e morbido tipo valigia, da 6 persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nelle relazioni tecniche nn. 2015 CS 01 342/001 in data 10 settembre 2015 e 2015 CS 01 342/001-Rev.1 in data 16 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio da diporto, denominate OCEANUS 6P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 6 persone, prodotte dalla Società "MED Srl" con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09382

DECRETO 23 novembre 2015.

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1361/2015).

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei reparti e degli uffici del Comando generale;

Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto»;

Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015, della Società Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo approvato per le zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla stessa Società e denominate OCEANUS 4P confezionate in contenitore rigido e morbido tipo valigia, da 4 persone;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal RINA indicati nelle relazioni tecniche nn. 2015 CS 01 342/001 in data 10 settembre 2015 e 2015 CS 01 342/001-Rev.1 in data 16 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di tipo approvato le zattere di salvataggio da diporto, denominate OCEANUS 4P confezionate in contenitore di tipo rigido e morbido, da 4 persone, prodotte dalla Società «MED Srl" con sede in Via Beneficio II tronco - Montaletto di Cervia (RA).

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

modello della zattera;

numero di serie e data di fabbricazione;

tipo approvato Ministero dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ....

È consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

Art. 3.

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:

zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa;

numero delle persone per cui è destinata;

nome del fabbricante o marchio commerciale;

tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);

data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;

data entro la quale deve essere revisionata;

modello della zattera;

numero di serie;

altezza massima di sistemazione a bordo;

lunghezza della barbetta;

istruzioni per la messa a mare;

tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

decreto di approvazione n. ... del ......

Roma, 23 novembre 2015

Il Capo Reparto: GIARDINO

15A09383

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2015.

Autorizzazione al laboratorio Chemiservice S.r.l., in Monopoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 24 novembre 2015 dal laboratorio Chemiservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chemiservice S.r.l., ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale n. 11, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Giorgio Cardone.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 settembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chemiservice S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale - Total acidity (> 0,5 meq/l)	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile - Volatile acidity (> 0,5 meq/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acidità fissa - Fixed acidity (> 0,5 meq/l)	OIV-MA-AS313-03 R2009

15A09373

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi - Assegnazione di risorse a valere sulla programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). (Delibera n. 66/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», ed in particolare l'art. 1 che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, tra i quali quello di Brindisi e prevede l'adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, recante «Norme in materia ambientale», nell'ambito del quale sono stati recepiti i contenuti della direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e visti in particolare:

l'art. 246 che prevede che i soggetti obbligati agli interventi di bonifica ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto a definire le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma;

l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la titolarità del procedimento per la bonifica sui siti di interesse nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone, tra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto legislativo dicembre 2011, n. 229, recante «attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
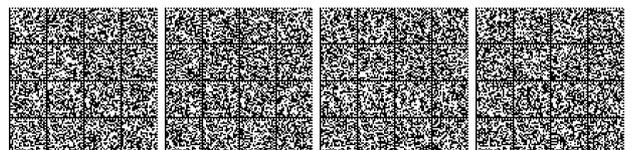
Visto l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione, attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Visto l'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dispone che questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegni 25.000.000,00 di euro a valere sulla programmazione 2014 - 2020 del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), per l'attuazione dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007 concernente la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi;

Visto il decreto 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2000) con il quale è stato perimetrato l'ambito territoriale del sito di Brindisi entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 468 del 18 settembre 2001, e successive modifiche, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale (SIN);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015), recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Vista la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87, con la quale, tra gli altri, in attuazione degli interventi programmatici previsti nell'accordo di programma sottoscritto per l'area del sito di interesse nazionale di Brindisi sono stati stanziati 40 milioni di euro destinati alla bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda idrica;

Viste le delibere di questo Comitato in materia di codice unico di progetto (CUP);

Visto l'Accordo di Programma (AP) per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi, sottoscritto il 18 dicembre 2007 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da una parte, e dalla regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale di Brindisi, dall'altra;

Considerato che tale Accordo di programma prevede interventi volti alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, alla messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche, alla messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati che non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati e in danno dei medesimi, nonché, infine, alla bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere;

Vista la nota n. USG 3882 del 23 giugno 2015, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente il finanziamento di quattro interventi nell'ambito dell'attuazione del richiamato Accordo di programma del 18 dicembre 2007 per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi;

Considerato che alla suddetta nota USG 3882/2015 sono allegate la nota informativa per il Comitato predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata della documentazione istruttoria relativa ai quattro interventi proposti al finanziamento, individuati in esito ad interlocuzioni con gli enti territoriali competenti e per i quali sono indicati i relativi cronoprogrammi di attuazione e della spesa;

Considerato che gli interventi proposti, per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro, si rivolgono alla matrice terreno, per verificare che le difformità dei valori rilevati non costituiscano rischio per l'uomo e per la contaminazione della risorsa idrica sotterranea, e alla protezione delle acque marine del porto di Brindisi e del corpo idrico superficiale di Fiume Grande, ed in particolare riguardano:

1) l'analisi di rischio sito specifica, per un costo di € 1.959.730,04, da realizzare in 52 settimane. Tale attività, tenuto conto delle difformità in termini di livelli di contaminanti in alcuni punti di indagine, è finalizzata a determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero i livelli di contaminazione residua accettabili, presi a riferimento per la bonifica dei siti interessati, anche al fine di non vanificare gli interventi di bonifica sulle falde previsti nel pacchetto di interventi;

2) la caratterizzazione del villaggio residenziale «San Pietro», per un costo di 306.200,00 euro, da completare nell'arco di 52 settimane. È prevista l'elaborazione del piano di caratterizzazione e l'attuazione dello stesso mediante prelievi e analisi chimica di campioni, al fine di verificare l'assenza di potenziali sorgenti contaminanti la falda freatica. L'intervento prevede anche l'acquisizione dei parametri sito specifici dell'area necessari per la redazione dell'eventuale analisi di rischio;

3) la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica in località «Costa Morena», compresa la realizzazione dell'impianto per il trattamento delle acque di falda (TAF), per un costo di € 13.969.700,00. Tale attività si svilupperà in un periodo di 72 settimane nel corso del quale è prevista la realizzazione di opere di barrieramento e di bonifica finalizzate sia ad impedire la diffusione della contaminazione verso corpi idrici recettori sia a rimuovere o mettere in sicurezza le sorgenti di contaminazione primaria, al fine di restituire le aree agli usi legittimi;
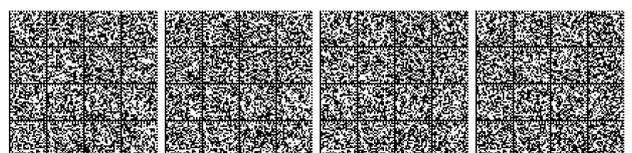
4) la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica in località «Fiume Grande», compresa la realizzazione dell'impianto per il trattamento delle acque di falda (TAF). L'intervento, con un costo di € 8.764.369,96 ed una durata complessiva dei lavori di 72 settimane, prevede la realizzazione di opere di barrieramento e di bonifica mirate ad impedire la diffusione della contaminazione verso corpi idrici recettori e a rimuovere o mettere in sicurezza le sorgenti di contaminazione primaria, al fine di restituire le aree agli usi legittimi;

Tenuto conto che, sulla base dei cronogrammi dei diversi interventi, la proposta prevede l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, di cui € 1.000.000,00 per l'anno 2015, € 15.000.000,00 per il 2016 ed € 9.000.000,00 per il 2017;

Preso atto che con la nota n. 4131 del 28 aprile 2015, allegata alla citata proposta, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole sulle schede tecniche dei quattro interventi da sottoporre a questo Comitato per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

Vista la nota n. 51562 del 24 giugno 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, con la quale, in esito alle proprie risultanze istruttorie, detto Dipartimento ha comunicato di non aver osservazioni da formulare sulla citata proposta di finanziamento presentata dal Ministero dell'Ambiente;

Vista la nota DIPE n. 2987 del 3 luglio 2015, con la quale, in esito alla riunione preparatoria del Comitato del 24 giugno 2015, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica ha richiesto al Ministero dell'ambiente l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi necessari alla valutazione della proposta presentata;

Vista la nota n. 1316 del 21 luglio 2015 con la quale, in riscontro alla sopra indicata nota DIPE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in qualità di soggetto responsabile del citato accordo di programma cui è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi, ha trasmesso una relazione integrativa sugli interventi proposti al finanziamento mirata ad un loro inquadramento nel contesto delle iniziative previste dall'accordo di programma medesimo e ad una valutazione di coerenza degli interventi con le priorità generali delle risorse in via di assegnazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota n. 3561-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di una dotazione finanziaria da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi:

1.1. è disposta l'assegnazione dell'importo di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, da destinare agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Brindisi, finalizzati all'attuazione dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007, di cui alle premesse della presente delibera;

1.2. la dotazione finanziaria di cui al punto 1.1. è finalizzata all'attuazione dei seguenti quattro interventi:

a- la realizzazione di analisi di rischio sito specifica, per l'importo di € 1.959.730,04;

b- la caratterizzazione del villaggio residenziale San Pietro, per l'importo di € 306.200,00;

c- la messa in sicurezza, mediante barriera idraulica a protezione delle acque marine del porto di Brindisi, nonché la bonifica della relativa falda freatica di «Costa Morena», incluso l'impianto di emungimento e di trattamento delle acque di falda (TAF), per l'importo di € 13.969.700,00;

d- la messa in sicurezza mediante barriera idraulica a protezione del corpo idrico superficiale di Fiume Grande nonché la bonifica della relativa falda freatica, compreso l'impianto di emungimento e di trattamento delle acque di falda (TAF), per l'importo di € 8.764.369.96;

1.3. l'assegnazione di 25.000.000 di euro approvata con la presente delibera è articolata secondo il seguente profilo temporale che tiene conto dei cronogrammi presentati per i diversi interventi:

euro 1.000.000,00 per il 2015;

euro 15.000.000,00 per il 2016;

euro 9.000.000,00 per il 2017;

2. Modalità attuative:

le risorse destinate con la presente delibera agli interventi di cui al precedente punto 1.2 sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione responsabile dell'accordo di programma del 18 dicembre 2007, in relazione al quale sono stati individuati gli interventi oggetto della presente delibera, nonché del coordinamento e vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi.

3. Monitoraggio degli interventi:

3.1. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 147/2013, presenterà a questo Comitato, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con la presente delibera. Tale relazione dovrà inoltre utilmente includere anche informazioni relative agli interventi finanziati con altre risorse, l'indicazione del soggetto attuatore e del codice unico di progetto, la descrizione e finalizzazione della relativa dotazione finanziaria assegnata;

3.2. Il monitoraggio degli interventi sarà assicurato dalla Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, nella quale dovranno affluire i dati e le informazioni relative a ciascuno degli interventi finanziati con la presente delibera;
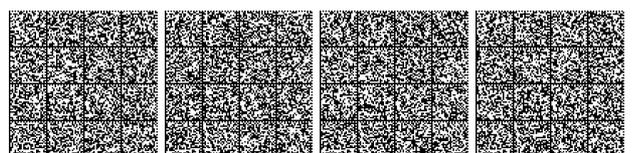
3.3. Sarà cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dare adeguata pubblicità sullo stato di attuazione degli interventi finanziati, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio degli interventi assicurato dalla Banca Dati Unitaria.

4. Disposizioni finali:

4.1. relativamente agli interventi di cui al punto 1.2, lettere *c)* e *d)*, della presente delibera, concernenti la messa in sicurezza e bonifica della falda freatica e comprendenti anche la realizzazione dei relativi impianti di trattamento delle acque di falda (TAF), si dispone che i costi di gestione degli impianti dovranno essere posti, in quota parte ed in proporzione, a carico delle Aziende che risulteranno, agli atti istruttori del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aver sottoscritto la transazione di cui all'Accordo di programma del 18 dicembre 2007;

4.2. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valle della assegnazione disposta al punto 1. della presente delibera, provvederà all'aggiornamento dell'Accordo di programma del 18 dicembre 2007, attraverso una rimodulazione del quadro tecnico e finanziario originariamente previsto, una ridefinizione dei soggetti attuatori degli interventi ivi indicati e una rivisitazione degli strumenti operativi e finanziari connessi, anche al fine di proseguire e completare gli interventi già programmati ed in corso di attuazione;

4.3. per quanto non specificamente previsto dalla presente delibera restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo ai termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, alle modalità di revoca dei finanziamenti e alle eventuali conseguenti riprogrammazioni.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3559

15A09395

DELIBERA 6 agosto 2015.

Regione Campania - Programmazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). (Delibera n. 70/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a)* e *b)* e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 1, commi 517 e 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), concernenti il concorso delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 398, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2014) prevede, tra l'altro, di porre la copertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, per l'anno 2014, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 1/2009 con la quale, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente rideterminazione anche dell'assegnazione relativa ai Programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato n. 1/2011 concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato n. 41/2012 concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse regionali FSC relative ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 61/2012 concernente la presa d'atto del rapporto finale dell'UVER sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010 e il definanziamento di alcuni interventi regionali FSC 2000-2006;

Vista la delibera di questo Comitato n. 78/2012 che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012, con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 90/2012 e n. 156/2012, concernenti la programmazione delle risorse FSC 2007-2013 della Regione Campania;

Vista la delibera di questo Comitato n. 14/2013 che, in applicazione del citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, della citata legge di stabilità 2013, dispone riduzioni prudenziali a carico del FSC 2007-2013 delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 7 agosto 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2013) che ha ripartito, per gli anni 2013 e 2014, il concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, di cui al sopra citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012;

Vista la delibera di questo Comitato n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione di cui alla delibera n. 94/2013 e le modalità di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 e visto in particolare il punto 2.3, il quale prevede che le risorse sottratte alla disponibilità delle regioni, ai sensi del punto 2.2 della stessa delibera, siano riassegnate alle regioni stesse, nell'ambito della programmazione 2014-2020, al netto della decurtazione del 15%;

Considerato, inoltre, che la delibera n. 21/2014 stabilisce al punto 6.1 la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 25/2015 con la quale è disposta tra l'altro, la parziale riprogrammazione di risorse FSC 2007-2013 relative alla Regione Campania, ai sensi del punto 2.3 della citata delibera n. 21/2014, per un importo pari a 99,986 milioni di euro a fronte della disponibilità di risorse pari a 143,658 milioni di euro;

Considerato che pertanto, con riferimento alla Regione Campania, l'importo residuo riprogrammabile ai sensi del sopracitato punto 2.3 della delibera n. 21/2014, ammonta a 43,672 milioni di euro;

Vista la nota n. 4350 del 14 luglio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha trasmesso la nota del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri PCM-DPC n. 470 del 7 luglio 2015, concernente la proposta di programmazione delle risorse residue FSC della Regione Campania;

Considerato che la nota del Dipartimento per le politiche di coesione fornisce le risultanze della ricognizione sulle risorse FSC dei cicli di programmazione 2000/2006 e 2007/2013 ancora disponibili svolta dalla Regione Campania, definendole nella misura di complessivi 503,989 milioni di euro, che la Regione intende utilizzare per un importo pari a 501,638 milioni di euro;

Tenuto conto che il citato importo di 501,638 milioni di euro deriva da economie FSC 2000-2006 per 215,141 milioni di euro, da risorse FSC 2000-2006 riprogrammabili relative ad interventi selezionati dal FSC e cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 in coerenza con quanto stabilito dal QSN Italia per 59,914 milioni di euro, da accantonamenti e residui non programmati del FSC 2007-2013 per 226,583 milioni di euro;

Considerato in particolare che le sopracitate economie FSC 2000/2006 (pari a 215,141 milioni di euro), sono comprensive di:

146,82 milioni di euro, a carico dell'importo netto riprogrammabile definito con la citata delibera n. 41/2012;

68,321 milioni di euro, quali ulteriori economie maturate sul FSC Regione Campania 2000-2006, rispetto a quelle già accertate con la citata delibera n. 41/2012;

Considerato inoltre che le somme «liberate» del Fondo sviluppo e coesione 2000-2006, pari a complessivi 59,914 milioni di euro, derivano dall'ammissione di alcuni interventi, dettagliatamente indicati nella nota informativa, al cofinanziamento POR FESR Campania 2007/2013;

Considerato che le risorse FSC 2007/2013, pari a complessivi 226,583 milioni di euro, derivano dall'accantonamento di cui alla citata delibera n. 8/2012, nell'importo, pari a 225,067 milioni di euro, nonché da un residuo a tutt'oggi non utilizzato della quota ex PAIN attribuita con la delibera n. 78/2012 per 1,516 milioni di euro;

Considerato inoltre della disponibilità residua di un importo ancora da finalizzare pari a 43,672 milioni di euro ai sensi del punto 2.3 della citata delibera n. 21/2014, come sopra indicato;

Dato atto infine che la Regione Campania ha verificato, ai sensi del punto 2.4 della delibera n. 21/2014, l'assenza di OGV, per un valore complessivo di 31,5 milioni di euro, che pertanto ritornano disponibili;

Considerato che in relazione alle finalizzazioni indicate dalla Regione per le risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013, la proposta concerne solo le finalità per le quali l'istruttoria del DPC è stata conclusa positivamente, per un importo complessivo di 369,13 milioni di euro, che si propone sia destinato come segue:

a) quota regionale di cofinanziamento programmi comunitari: 251,320 milioni di euro;

b) copertura del contributo di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, pari a 117,810 milioni di euro;

Considerato inoltre che la Regione ha proposto di finalizzare le risorse FSC 2014-2020 disponibili, pari a 43,672 milioni di euro, alla copertura dell'annualità 2015 degli interventi di forestazione e bonifica montana del Piano forestale generale 2009/2013 di cui alla DGR n. 44 del 28 gennaio 2010, la cui validità è stata prorogata con DGR al 31 dicembre 2015; analogamente alle finalità disposte con la precedente delibera di questo Comitato n. 87 del 3 agosto 2012;

Rilevato che la proposta prevede di escludere dalla sanzione del 15% prevista dalla citata delibera n. 21/2014 le risorse relative ad interventi che non hanno generato OGV nei termini ma che sono riprogrammate a copertura di cosiddetti oneri di legge;

Considerato pertanto che la Regione ha proposto di destinare le risorse pari a 31,5 milioni di euro di cui al punto 2.4 della delibera n. 21/2014 a parziale copertura della riduzione di 39,295 milioni di euro disposta, quale ulteriore concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Campania, dal decreto MEF del 31 ottobre 2014, nonché di porre l'ulteriore differenza, pari a 7,795 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse pari a 9,898 milioni di euro riassegnate alla stessa Regione a seguito del definanziamento disposto da questo Comitato con la citata delibera n. 61/2012;

Vista inoltre, la nota integrativa n. 648 del 4 agosto 2015 del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione che, in esito alle richieste espresse dalla RGS in sede di riunione preparatoria, dà conto della parziale modifica alla proposta regionale, adottata con la DGR 344 del 29 luglio 2015, al fine di tenere conto:

delle ulteriori esigenze di copertura a carico del FSC derivanti dal decreto MEF del 26 giugno 2014 su un totale complessivo di 200 milioni di euro, per l'annualità 2014;

della modifica dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato regioni del 26 febbraio 2015, come indicato nella successiva seduta CSR del 16 luglio 2015;

Considerato che la regione ha deliberato, in merito a quanto sopra esposto:

di assicurare la copertura al contributo regionale disposto con il citato decreto MEF del 26 giugno 2014, stimato in 51,67 milioni di euro, nelle more della formalizzazione del riparto del relativo onere tra le regioni a statuto ordinario, con le risorse FSC 2000-2006, liberate dalla certificazione sul PO FESR Campania 2007-2013, complessivamente pari a 54,194 milioni di euro,

di destinare alla copertura del contributo di 84.150.000 euro, ex art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, di cui alla sopracitata intesa, il pari importo di risorse FSC 2007/2013, a tutt'oggi disponibili, precedentemente destinate al pagamento dei mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 703 della legge n. 147/2014, la rimodulazione proposta ai sensi del citato punto 2.3 della delibera n. 21/2014 ed oggetto della presente presa d'atto, costituirà un vincolo di cui il Comitato terrà conto nell'operare la programmazione del FSC 2014-2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 3561-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto:

1. Della finalizzazione delle residue risorse da riassegnare alla Regione Campania ai sensi del punto 2.3 della delibera del CIPE n. 21/2014, che prevede la riassegnazione alle regioni — a carico della programmazione FSC 2014-2020 — delle risorse FSC 2007/2013 sottratte alla disponibilità regionale, decurtate del 15 per cento, ed in particolare della riprogrammazione dell'importo pari 43,672 milioni di euro, a favore della copertura dell'annualità 2015 degli interventi di forestazione e bonifica montana del Piano forestale generale 2009/2013.

La riprogrammazione di cui al precedente punto 1 costituisce un vincolo di cui il Comitato terrà conto nell'operare la programmazione del FSC 2014-2020 ai sensi del citato art. 1, comma 703 della legge n. 147/2014;

2. Della ricognizione della regione che quantifica in 31,5 milioni di euro, le risorse regionali disponibili per la riprogrammazione ai sensi del punto 2.4 della citata delibera n. 21/2014;

3. Della decisione regionale di destinare l'importo di 7,795 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse pari a 9,898 milioni di euro riassegnate alla stessa regione a seguito del definanziamento disposto da questo Comitato con la citata delibera n. 61/2012, ad assicurare la integrale copertura della copertura della riduzione di 39,295 milioni di euro disposta, quale ulteriore concorso alla finanza pubblica a carico della Regione Campania, dal decreto MEF del 31 ottobre 2014;

Delibera:

4. È approvata la riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 a favore della Regione Campania come di seguito specificata:

4.1. l'importo di 251,32 milioni di euro, di cui 108,89 milioni di euro a valere su risorse FSC 2000-2006 e 142,43 milioni di euro a valere su risorse FSC 2007/2013 è destinato alla quota regionale di cofinanziamento programmi comunitari;
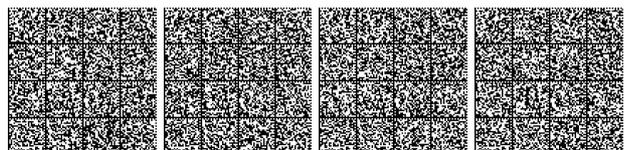
4.2. l'importo pari a 117,81 milioni di euro è destinato a copertura del contributo di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012;

4.3. l'importo di 39,295 milioni di euro, disponibile in esito ai punti 2 e 3 della presente delibera, è destinato alla copertura della riduzione di 39,295 milioni di euro disposta dal decreto MEF del 31 ottobre 2014;

4.4. l'importo di 51,67 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2000-2006 liberate dalla certificazione sul PO FESR Campania 2007-2013, è destinato al contributo regionale disposto con il citato decreto MEF del 26 giugno 2014;

4.5. l'importo di 84,15 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2007/2013, è destinato alla copertura del contributo di 84,15 milioni di euro, ex art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014;

5. Il Dipartimento politiche di coesione è chiamato a relazionare al CIPE, entro due mesi dalle scadenze previste dalla delibera n. 21/2014 per le OGV, sulla successiva attuazione degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi acceleratori di spesa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera fornirà al CIPE il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della regione nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3613

15A09398

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Piemonte ai sensi delibera Cipe n. 41/2012: presa d'atto. (Delibera n. 71/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, commi 117, lettere *a)* e *b)* e 468, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con il quale sono complessivamente rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e quelli a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede, ai commi 6 e 7, che, ai fini della rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predisponga un apposito piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), prevedendo inoltre che per il finanziamento del piano possano essere utilizzate le risorse FSC assegnate alla Regione stessa dalla delibera CIPE n. 1/2011, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con conseguente sottoposizione all'esame del CIPE, per la relativa presa d'atto, della nuova programmazione delle risorse FSC regionali disponibili;

Visto l'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale, nel ripartire tra le Regioni a statuto ordinario l'ammontare totale del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare (pari a complessivi 560 milioni di euro), imputa alla Regione Piemonte un importo di 51,178 milioni di euro e considerato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285/2014), nel determinare le fonti finanziarie di copertura delle riduzioni di cui al predetto comma 522, pone il citato importo di 51,178 milioni di euro relativo alla Regione Piemonte interamente a carico delle risorse FSC;

Visto l'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, successivamente modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 398, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce gli importi del complessivo contributo alla finanza pubblica che le Regioni a statuto ordinario devono assicurare per l'anno 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle Regioni medesime in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (CSR);

Considerato che, in applicazione del citato art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154/2014) prevede, tra l'altro, di porre la copertura di un importo complessivo di 200 milioni di euro, per l'anno 2014, a carico della programmazione FSC 2007-2013;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 1/2009 con la quale, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, con conseguente rideterminazione anche dell'assegnazione relativa ai Programmi Attuativi Regionali (PAR);

Vista la propria delibera n. 11/2009, concernente la presa d'atto del PAR FSC 2007-2013 relativo alla Regione Piemonte, finanziato a valere sul FSC 2007-2013 per il valore complessivo di 833,358 milioni di euro indicato nella predetta delibera n. 1/2009;

Vista propria la delibera n. 1/2011, con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009 ed in particolare, con riferimento alla Regione Piemonte, è stato rideterminato in 750,022 milioni di euro il valore delle relative risorse FSC 2007-2013;

Vista la propria delibera n. 41/2012 concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la propria delibera n. 14/2013 che, in applicazione del sopra citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, della citata legge di stabilità 2013, dispone riduzioni prudenziali a carico del FSC 2007-2013 delle Regioni a statuto ordinario, articolate per singola annualità del triennio 2013-2015 e per Regione nella misura indicata nella tabella allegata alla stessa delibera e considerato in particolare, con riferimento alla Regione Piemonte, che la stessa delibera n. 14/2013 prevede la riduzione prudenziale del valore del relativo PAR FSC 2007-2013 nella misura complessiva di 211.301.904,00 euro, di cui 32.385.766,00 euro per l'annualità 2013, 87.276.165,00 euro per l'annualità 2014 e 91.639.973,00 euro per l'annualità 2015;

Visti l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR) nella seduta dell'11 luglio 2013 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 7 agosto 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210/2013) che - nel rideterminare in 87.276.165,00 euro la quota a carico della Regione Piemonte del contributo alla finanza pubblica di cui al sopra citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014 - prevedono la possibilità di farvi fronte mediante utilizzo del contributo per il patto di stabilità verticale incentivato a seguito della cessione di spazi finanziari agli enti locali richiedenti, in luogo delle risorse del FSC;

Tenuto conto pertanto che, al netto della predetta cessione relativa agli anni 2013 e 2014, la compartecipazione della Regione Piemonte alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 95/2012, ammonta alla sola annualità 2015, rideterminata in 91,665 milioni di euro nell'ambito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR) nella seduta del 26 febbraio 2015;

Vista la propria delibera n. 21/2014 che stabilisce al punto 6.1 la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013;

Vista la nota n. USG 4695 del 31 luglio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), concernente la proposta di aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, delibera-

ta dalla Regione stessa con propria DGR n. 2-1519 del 4 giugno 2015 e già approvata in data 21 aprile 2015 dal Comitato di pilotaggio del Programma, ai sensi del punto 7.3 della delibera CIPE n. 166/2007;
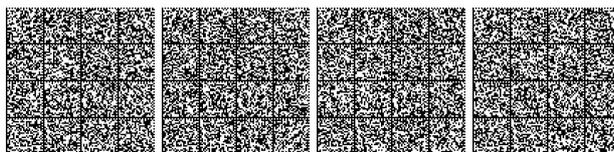
Considerato in particolare che la citata proposta prevede in primo luogo di aggiornare la consistenza finanziaria del PAR-FSC della Regione Piemonte di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 1/2011, in applicazione delle disposizioni di legge che hanno previsto la riduzione delle risorse FSC per esigenze di finanza pubblica ovvero di copertura finanziaria di altre misure ed in particolare:

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, con riduzione della programmazione FSC 2007-2013 per un importo di 91,665 milioni di euro pari all'annualità 2015 stabilita dall'Intesa sancita in sede di CSR del 26 febbraio 2015, annualità che, come risulta dalla DGR n. 2-1519 del 4 giugno 2015, la Regione Piemonte non ha avuto possibilità di compensare mediante la cessione di spazi finanziari nell'ambito del cosiddetto «Patto verticale incentivato»;

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 522, della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e al decreto MEF del 31 ottobre 2014, per un importo di 51,178 milioni di euro;

compartecipazione alle manovre di finanza pubblica di cui all'art. 46, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014 e al decreto MEF del 26 giugno 2014 sopracitati, per un importo di 17,460 milioni euro (annualità 2014);

copertura, ai sensi del citato art. 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013, dei debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale (TPL), per l'importo di 50 milioni di euro, nell'ambito dell'apposito Piano di rientro predisposto dalla Regione Piemonte ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 settembre 2014;

Tenuto conto che le riduzioni disposte, per le esigenze di finanza pubblica, dall'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e quantificate, per la Regione Piemonte, in 65,475 milioni di euro per l'anno 2015 nell'ambito dell'Intesa CSR del 26 febbraio 2015 non hanno incidenza finanziaria sul Programma poiché la Regione, come indicato nella proposta, utilizzerà per la relativa copertura risorse diverse dal FSC;

Considerato, pertanto, che, in esito all'applicazione delle predette disposizioni di legge, la proposta prevede che la dotazione iniziale di risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Piemonte, pari a 750,022 milioni di euro, sia aggiornata al nuovo valore di 539,719 milioni di euro, con una riduzione complessiva di 210,303 milioni di euro, corrispondente alla copertura dei soprarichiamati provvedimenti legislativi;

Considerato altresì che di tale importo di 539,719 milioni di euro la proposta prevede un aggiornamento programmatico che tiene conto dell'esigenza di recepire le predette riduzioni finanziarie e della necessità di corrispondere a nuove e diverse esigenze regionali, nonché di rendere coerenti gli interventi del Programma con i riferimenti temporali per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal punto 6.1 della delibera di questo Comitato n. 21/2014;

Tenuto conto che tale proposta di programmazione - del valore di 539,719 milioni di euro- include un importo di 100 milioni di euro, programmato dalla Regione Piemonte per un utilizzo differito (stand-by), in attesa del perfezionamento degli accordi nazionali sulla conclusione delle procedure relative al pagamento dei debiti pregressi della Regione di cui all'art. 1, commi da 452 a 458 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e che, nell'ambito di tale consistenza finanziaria complessiva, il valore degli interventi effettivamente attivabili con risorse FSC 2007-2013 ammonta a 439,719 milioni di euro;

Considerato che la Regione Piemonte, nel deliberare l'aggiornamento finanziario e programmatico del proprio PAR con proprie successive delibere di giunta (DGR), tra le quali la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 e da ultimo con la DGR n. 2-1519 del 4 giugno 2015, ha disposto, tra l'altro, una diversa ripartizione delle risorse tra assi e linee di azione, che con la richiamata proposta, come illustrata nella menzionata nota informativa del DPC, viene sottoposta a questo Comitato per la relativa presa d'atto, con particolare riguardo agli scostamenti finanziari superiori al 20 per cento rispetto al valore originario delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento, in applicazione del punto 2.1 della delibera n. 41/2012;

Tenuto conto inoltre che la documentazione istruttoria del DPC evidenzia favorevolmente che, in esito alla rimodulazione proposta, il Programma conserva la concentrazione tematica delle risorse, con articolazione su sei Assi e con destinazione alle azioni cardine per il 75% delle risorse programmate nell'ambito del PAR;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Piemonte in 539,719 milioni di euro e la proposta di riprogrammazione di tali risorse, rimodulate per assi e linee di azione ed effettivamente attivabili per un importo complessivo di 439,719 milioni di euro, al netto della sopra indicata quota di 100 milioni di euro che è al momento da considerarsi - an-

che sulla base delle osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze - vincolata alle finalità relative al rientro dai debiti pregressi inerenti i servizi di TPL, in coerenza con l'impegno della Regione Piemonte di assicurare una copertura complessiva per 150 milioni di euro contenuto nel Piano di rientro, approvato con il citato decreto MIT-MEF dell'11 settembre 2014 -;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 3561-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal MEF, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera in ordine alla destinazione della sopramenzionata quota di 100 milioni di euro, che rimane vincolata alla copertura del Piano di rientro dai pregressi debiti inerenti il TPL;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto

in linea con la proposta richiamata in premessa:

delle riduzioni, per un valore complessivo di 210,303 milioni di euro, apportate per esigenze di finanza pubblica alle risorse PAR FSC 2007-2013 relative alla Regione Piemonte di cui alla delibera di questo Comitato n. 1/2011, in applicazione dei provvedimenti legislativi indicati nelle premesse e sinteticamente riepilogati nella tabella allegata alla presente delibera (allegato 1), di cui costituisce parte integrante;

della rideterminazione del valore complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relativo alla Regione Piemonte in 539,719 milioni di euro, riprogrammate - con ripartizione per Assi e linee di azione effettivamente attivabili - per l'importo complessivo di 439,719 milioni di euro, al netto della quota di 100 milioni di euro richiamata nelle premesse, che resta vincolata alla copertura dei debiti regionali pregressi inerenti ai servizi di TPL, stabilita in 150 milioni di euro dal relativo piano di rientro predisposto dalla Regione stessa ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013 ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 settembre 2014.

La riprogrammazione per assi e linee di azione effettivamente attivabili per l'importo complessivo di 439,719 milioni di euro è rappresentata nella tabella all'allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Stabilisce:

1. Utilizzo differito delle risorse attualmente vincolate alla copertura dei debiti relativi al TPL (100 milioni di euro)

L'eventuale utilizzo differito del richiamato importo di 100 milioni di euro, secondo la programmazione proposta dalla Regione Piemonte in modalità «stand-by», e la conseguente destinazione a finalità diverse dalla copertura dei debiti inerenti ai servizi di TPL si rende possibile previa modifica del sopra citato Piano di rientro, da approvarsi con apposito nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il DPC provvederà a dare adeguata e tempestiva comunicazione a questo Comitato delle determinazioni che al riguardo saranno assunte, con particolare riferimento alla corrispondenza della finalizzazione del citato importo di 100 milioni di euro rispetto a quanto attualmente proposto come programmazione «stand-by», come indicato nella tabella in allegato 2 alla presente delibera.

2. Trasferimento delle risorse

Le risorse del PAR di cui alla presente delibera sono trasferite alla Regione Piemonte secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

3. Monitoraggio e pubblicità

3.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

3.2 A cura del DPC e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio. Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

3.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

4. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3614

ALLEGATO *1*
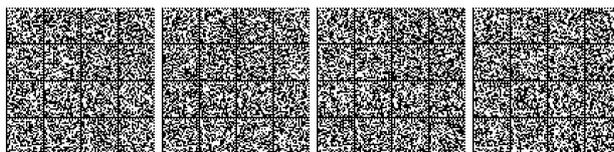
Tabella 1 - Riduzioni apportate alle risorse FSC 2007-2013 della Regione Piemonte per il contributo alle esigenze di finanza pubblica in applicazione di provvedimenti di legge

(importi in euro)

Riferimenti	**Riduzioni di legge**	**Valori risorse FSC 2007-2013 Regione Piemonte**
Risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Piemonte con la delibera CIPE n. 1/2011		750.022.000,00
D.L. n. 95/2012, articolo 16, comma 2, e legge di conversione n. 135/2012; CSR del 26.2.2015 (annualità 2015)	*91.665.000,00*	
D.L. n. 35/2013, articolo 11, commi 6 e 7, e decreto MIT-MEF 11.9.2014 (debiti pregressi TPL)	*50.000.000,00*	
L.147/2013 (legge di stabilità 2014), articolo 1 - comma 522 e decreto MEF 31.10.2014	*51.178.000,00*	
D.L. n. 66/2014,articolo 46, comma 6, e legge di conversione n. 89/2014; decreto MEF 26.6.2014 (annualità 2014)	*17.460.000,00*	
Riduzioni complessive	***210.303.000,00***	
Valore aggiornato delle risorse FSC 2007-2013 relative alla Regione Piemonte, al netto delle riduzioni di legge		**539.719.000,00**

ALLEGATO *2*

Tabella 2 - QUADRO RIEPILOGATIVO RIPROGRAMMAZIONE PAR FSC 2007-2013 REGIONE PIEMONTE

(importi in euro)

Asse	Linea di azione	Ambiti Progettuali	Riprogrammazione risorse FSC 2007-2013 effettivamente attivabili	Ulteriori risorse FSC 2007-2013 programmate per un eventuale utilizzo differito (stand-by)
I - Innovazione e transizione produttiva	Sistema regionale integrato di sanità elettronica		10.447.440	-
	Sistema informativo formazione e lavoro		10.447.440	-
	Competitività industria e artigianato	Sostegno PMI e GI per ampliamento e specializzazione	1.250.000	-
		Realizzazione di Poli di Innovazione	10.000.000	-
		Progetti a favore dell'artigianato	7.500.000	-
		Progetti di ricerca industriale	12.865.997	-
	Internazionalizzazione in uscita, promozione e marketing	Internazionalizzazione in entrata	-	7.000.000
		Internazionalizzazione in uscita	9.999.850	-
TOTALE ASSE I			**62.510.727**	**7.000.000**
II - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili	Mobilità sostenibile	Acquisto BUS	-	13.600.000
	Sistema fluviale del PO e reti idriche	Difesa del suolo	15.172.211	17.852.603
		Reti irrigue	22.460.000	-
		Reti idriche	20.000.000	-
TOTALE ASSE II			**57.632.211**	**31.452.603**
III- Riqualificazione territoriale	Programmi territoriali integrati		35.571.576	-
	Sviluppo sostenibile del sistema montano -forestale		9.576.135	-
	Reti infrastrutturali	Sistema stradale e autostradale	895.000	-
		Sistema ferroviario metropolitano	177.000.000	-
		Sistema regionale di infomobiltà	4.000.000	-
	Riqualificazione post-manifatturiera	Fondo di reindustrializzazione	9.755.240	-
		Riqualificazione aree dismesse	-	-
		Rifunzionalizzazione aree dismesse	-	43.000.000
	Cultura		5.000.000	-
	Turismo		13.983.276	10.000.000
TOTALE ASSE III			**255.781.227**	**53.000.000**
IV - Valorizzazione delle risorse umane	Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali	Sezioni primavera	6.432.220	-
		Housing sociale	4.092.878	-
	Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione	Progetto Risorse- Agenzie formative	4.000.000	-
		Progetto Risorse- Formazione Formatori	1.217.312	-
TOTALE ASSE IV			**15.742.410**	**-**
V- Edilizia sanitaria	Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri		41.452.603	8.547.397
TOTALE ASSE V			**41.452.603**	**8.547.397**
VI-Assistenza tecnica	Governance e Assistenza Tecnica		6.000.000	-
TOTALE ASSE VI			**6.000.000**	**-**
Quota per il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali			600.018	
TOTALE			**439.719.196**	**100.000.000**

L'importo complessivo di 439.719.196,00 euro, relativo alle risorse FSC 2007-2013 immediatamente attivabili, è al netto di una quota di 100 milioni di euro, che resta al momento vincolata alla copertura dei debiti regionali pregressi inerenti ai servizi di TPL, stabilita in 150 milioni di euro dal relativo Piano di rientro predisposto dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013 ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 settembre 2014.

L'eventuale utilizzo differito di tale quota di 100 milioni di euro, secondo la programmazione proposta dalla Regione Piemonte in modalità "stand-by" e rappresentata nell'ultima colonna della presente tabella, con conseguente destinazione a finalità diverse dalla copertura dei debiti inerenti ai servizi di TPL, sarà possibile previa modifica del sopra citato Piano di rientro, da approvarsi con apposito nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

15A09403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Azitromicina Germed», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 271/2015 del 18 novembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: AZITROMICINA GERMED

Confezioni: 038906 018 500 mg compresse rivestite con film 3 compresse

Titolare AIC: Germed Pharma S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 22 ottobre 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A09293

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A IP n. 1137 del 12 giugno 2015 concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox».

Nel comunicato concernente la determina V&A IP n. 1137 del 12 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2015, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml, colirio en solucion 1 x 5 ml dalla Spagna".

Importatore: FARMA 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

a pagina 51 ove è scritto:

«Confezione: VIGAMOX "5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043884016; Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX "5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043884016; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco»,

leggasi:

«Confezione: VIGAMOX "5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043884016; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX "5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043884016; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica».

15A09294

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A n. 2145 del 17 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti medicinali, fino ad ora registrati a nome della società HEXAL S.p.A., Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 – Origgio, Varese (VA) , Codice Fiscale 01312320680

Medicinali:

AMBROXOLO HEXAL

Confezione AIC n. 032851026 - "7,5mg/ml soluzione da nebulizzare" flacone da 100ml

032851038 - "3mg/ml sciroppo" flacone da 250ml

ATENOLOLO CLORTALIDONE HEXAL

Confezione AIC n. 032805018 - "100 mg + 25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PP/AL

032805020 - "50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PP/AL

CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL

Confezione AIC n. 036769014 - "50 mg + 25 mg compresse" 12 compresse

CEFTRIAXONE HEXAL

Confezione AIC n. 035868013 - "250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" flacone + fiala solvente da 2 ml

035868025 - "500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" flacone + fiala solvente da 2 ml

035868037 - "1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" flacone + fiala solvente da 3,5 ml

035868049 - "1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" flacone + fiala solvente da 10 ml

035868052 - "2 g polvere per soluzione per infusione " 1 flacone

CITALOPRAM HEXAL

Confezione AIC n. 036367124 - 12 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367136 - 14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367148 - 20 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg
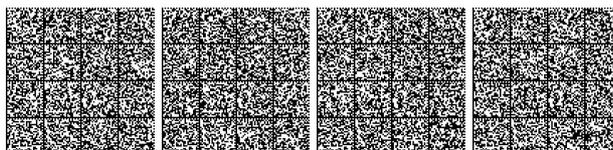
036367151 - 28 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367163 - 50 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367175 - 56 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367187 - 98 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367199 - 100 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367201 - 250 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367213 - 100x1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367225 - 250x1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 20 mg

036367340 - 14 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367353 - 20 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367365 - 28 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367377 - 50 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367389 - 56 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367391 - 98 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367403 - 100 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

036367415 - 100x1 compresse rivestite con film in blister PVDC/PVC/AL da 40 mg

CLARITROMICINA HEXAL

Confezione AIC n. 037833011 - “250 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/AL

037833023 - “250 mg compresse rivestite con film” 8 compresse in blister PVC/AL

037833035 - “250 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/AL

037833047 - “250 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL

037833050 - “250 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/AL

037833062 - “250 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister PVC/AL

037833074 - “250 mg compresse rivestite con film” 16 compresse in blister PVC/AL

037833086 - “250 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL

037833098 - “250 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/AL

037833100 - “250 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/AL

037833112 - “250 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/AL

037833124 - “500 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PVC/AL

037833136 - “500 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/AL

037833148 - “500 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL

037833151 - “500 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/AL

037833163 - “500 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister PVC/AL

037833175 - “500 mg compresse rivestite con film” 16 compresse in blister PVC/AL

037833187 - “500 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL

037833199 - “500 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL

037833201 - “500 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/AL

037833213 - “500 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister PVC/AL

037833225 - “500 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/AL

037833237 - “500 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/AL

037833249 - “500 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/AL

037833252 - “500 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/AL

037833264 - “500 mg compresse rivestite con film” 140 compresse in blister PVC/AL

FINASTERIDE HEXAL

Confezione AIC n. 037570013 - “5 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/AL

037570025 - “5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister PVC/AL

037570037 - “5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/AL

037570049 - “5 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/AL

037570052 - “5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/AL

037570064 - “5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/AL

037570076 - “5 mg compresse rivestite con film” 120 compresse in blister PVC/AL

037570088 - “5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/AL, confezione settimanale

037570090 - “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/AL, confezione settimanale

037570102 - “5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/AL, confezione settimanale

037570114 - “5 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister PVC/AL

FLUNISOLIDE HEXAL

Confezione AIC n. 035870017 - “0,1% soluzione da nebulizzare “ flacone da 30 ml

FLUTAMIDE HEXAL

Confezione AIC n. 033929011 - “250 mg compresse” 30 compresse

PAROXETINA HEXAL

Confezione AIC n. 036614016 - “20 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister AL/PVC

036614028 - “20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister AL/PVC

036614030 - “20 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister AL/PVC

036614042 - “20 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister AL/PVC

036614055 - “20 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister AL/PVC

036614067 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister AL/PVC

036614079 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister AL/PVC

036614081 - “20 mg compresse rivestite con film” 40 compresse in blister AL/PVC

036614093 - “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister AL/PVC

036614105 - “20 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister AL/PVC

036614117 - “20 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister AL/PVC

036614129 - “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister AL/PVC
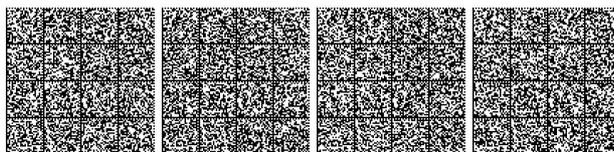
036614131 - “20 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in blister AL/PVC

036614143 - “20 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in blister AL/PVC

036614156 - “20 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in contenitore per compresse in PE

036614168 - “20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in contenitore per compresse in PE

036614170 - “20 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in contenitore per compresse in PE

036614182 - “20 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in contenitore per compresse in PE

036614194 - “20 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in contenitore per compresse in PE

036614206 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in contenitore per compresse in PE

036614218 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in contenitore per compresse in PE

036614220 - “20 mg compresse rivestite con film” 40 compresse in contenitore per compresse in PE

036614232 - “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in contenitore per compresse in PE

036614244 - “20 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in contenitore per compresse in PE

036614257 - “20 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in contenitore per compresse in PE

036614269 - “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in contenitore per compresse in PE

036614271 - “20 mg compresse rivestite con film” 200 compresse in contenitore per compresse in PE

036614283 - “20 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in contenitore per compresse in PE

PIROXICAM HEXAL

Confezione AIC n. 029461011 - “10 mg compresse” 30 compresse

029461023 - “20 mg compresse” 30 compresse

029461035 - “20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare” 3 fiale

RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL

Confezione AIC n. 038119018 - “2.5 mg + 12.5 mg compresse” 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038119020 - “2.5 mg + 12.5 mg compresse” 14 compresse in contenitore PP

038119032 - “5 mg + 25 mg compresse” 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

038119044 - “5 mg + 25 mg compresse” 14 compresse in contenitore PP

RANITIDINA HEXAL

Confezione AIC n. 035331014 – “150 mg compresse rivestite con film” 20 compresse

035331026 - “150 mg compresse rivestite con film” 50 compresse

035331038 -“150 mg compresse rivestite con film” 100 compresse

035331040 - “300 mg compresse rivestite con film” 10 compresse

035331053 – “300 mg compresse rivestite con film” 20 compresse

035331065 – “300 mg compresse rivestite con film” 50 compresse

035331077 –“300 mg compresse rivestite con film” 100 compresse

035331089 – “50 mg/ 5 ml soluzione iniettabile” 10 fiale

TAMSULOSINA HEXAL

Confezione AIC n. 037013012 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013024 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013036 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013048 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013051 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013063 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013075 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013087 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013099 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013101 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013113 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

037013125 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 10 capsule in contenitore HDPE

037013137 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 14 capsule in contenitore HDPE

037013149 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 20 capsule in contenitore HDPE

037013152 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 28 capsule in contenitore HDPE

037013164 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 30 capsule in contenitore HDPE

037013176 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 50 capsule in contenitore HDPE

037013188 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 56 capsule in contenitore HDPE

037013190 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 60 capsule in contenitore HDPE

037013202 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 90 capsule in contenitore HDPE

037013214 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 100 capsule in contenitore HDPE

037013226 - “0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato” 200 capsule in contenitore HDPE

TERAZOSINA HEXAL

Confezione AIC n. 036717015 - “2 mg compresse” 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717027 - “2 mg compresse” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717039 - “2 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717041 - “2 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717054 - “2 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717066 - “2 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717078 - “2 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717080 - “2 mg compresse” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717092 - “2 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717104 - “2 mg compresse” 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717116 - “2 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717128 - “2 mg compresse” 10x20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717130 - “2 mg compresse” 10x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717142 - “5 mg compresse” 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717155 - “5 mg compresse” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717167 - “5 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717179 - “5 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
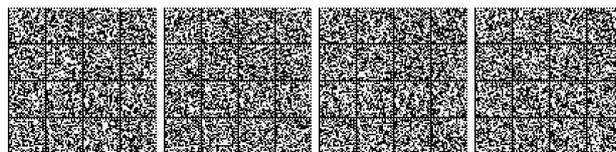
036717181 - “5 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717193 - “5 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717205 - “5 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717217 - “5 mg compresse” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717229 - “5 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717231 - “5 mg compresse” 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717243 - “5 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717256 - “5 mg compresse” 10x20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036717268 - “5 mg compresse” 10x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

TICLOPIDINA HEXAL

Confezione AIC n. 033805019 - “250 mg compresse rivestite con film” 30 compresse rivestite

TORASEMIDE HEXAL

Confezione AIC n. 036487015 - “10 mg compresse” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487027 - “10 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487039 - “10 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487041 - “10 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487054 - “10 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487066 - “10 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487078 - “10 mg compresse” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487080 - “10 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487092 - “10 mg compresse” 400 (20x20) compresse in blister PVC/PVDC/AL

036487104 - “10 mg compresse” 10 compresse in blister AL/AL

036487116 - “10 mg compresse” 14 compresse in blister AL/AL

036487128 - “10 mg compresse” 20 compresse in blister AL/AL

036487130 - “10 mg compresse” 28 compresse in blister AL/AL

036487142 - “10 mg compresse” 30 compresse in blister AL/AL

036487155 - “10 mg compresse” 50 compresse in blister AL/AL

036487167 - “10 mg compresse” 56 compresse in blister AL/AL

036487179 - “10 mg compresse” 100 compresse in blister AL/AL

036487181 - “10 mg compresse” 400 (20x20) compresse in blister AL/AL

TRAMADOLO HEXAL

Confezione AIC n. 033998016 - “50 MG capsule rigide” 20 capsule

033998030 - “100mg/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale

033998055 - “100 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone da 10 ml

alla società:

SANDOZ S.p.A. con sede legale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 – Origgio, Varese (VA) - Codice Fiscale 00795170158

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09295

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Aurobindo».

Estratto determina V&A n. 2232/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: BETAISTINA AUROBINDO, nelle forme e confezioni: “24 mg compresse” 50 compresse in blister pa/al/pvc/al in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese, Via San Giuseppe 102, cap 21047 - Codice Fiscale 06058020964

Confezione: “24 mg compresse” 50 compresse in blister pa/al/pvc/al

AIC n. 043355229 (in base 10) 19C32X (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse

Principio attivo: betaistina

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043355229 - “24 mg compresse” 50 compresse in blister pa/al/pvc/al

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione al fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043355229 - “24 mg compresse” 50 compresse in blister pa/al/pvc/al — RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno su cessivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09296

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Medicair».

Estratto determina V&A n. 2231/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO MEDICAIR, nelle forme e confezioni: “gas medicinale criogenico” contenitore criogenico mobile da 250 litri in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: MEDICAIR ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Torquato Tasso, 29, 20010 - Pogliano Milanese - Milano - Codice Fiscale 05912670964.
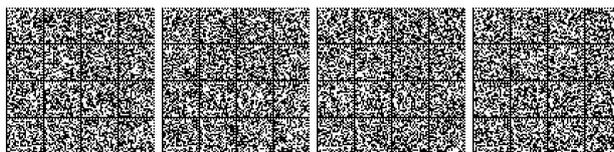
Confezione: "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 250 litri

AIC n. 039110642 (in base 10) 159KZL (in base 32)

Forma farmaceutica: gas per inalazione

Principio attivo: ossigeno

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039110642 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 250 litri

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039110642 - "gas medicinale criogenico" contenitore criogenico mobile da 250 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09297

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octenidina e Fenossietanolo FGK».

Estratto determina V&A n. 2230/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OCTENIDINA E FENOSSIETANOLO FGK, nelle forme e confezioni: "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 50 ml con pompa spray; "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 250 ml con pompa spray, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: FGK REPRESENTATIVE SERVICE GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in MONACO-GERMANIA, HEIMERANSTR. 35, 80339 MUNICH GERMANY, GERMANIA (DE)

Confezione: "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 50 ml con pompa spray

AIC n. 042703013 (in base 10) 18R655 (in base 32)

Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

Octenidina dicloridrato: DISHMAN PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS LIMITED stabilimento sito in Survey No 47, Paiki Sub Plot No 1, Village Lodariyal, Taluka, Sanand, Dist Ahmedabad, Gujarat – India.

Fenossietanolo: BASF SE stabilimento sito in Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen – Germania;

Produttore del prodotto finito: SCHÜLKE & MAYR GMBH stabilimento sito in Robert-Koch-Str. 2, Norderstedt, D- 22851 - Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio Attivo: octenidina dicloridrato 1 mg; fenossietanolo 20 mg;

Eccipienti: cocamidopropil betaina; sodio gluconato; glicerolo 85%; cloruro di sodio; soluzione di idrossido di sodio (10 %); acqua purificata;

Confezione: "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 250 ml con pompa spray

AIC n. 042703025 (in base 10) 18R65K (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: OCTENIDINA E FENOSSIETANOLO FGK è indicato per il trattamento antisettico ripetuto a breve termine di mucose e tessuti adiacenti prima di procedure diagnostiche nella regione anogenitale, incluse vagina, vulva e glande, nonché prima di cateterizzazione vescicale.

OCTENIDINA E FENOSSIETANOLO FGK è inoltre indicato per il trattamento antisettico di piccole ferite superficiali e per la disinfezione della cute prima di procedure non chirurgiche. OCTENIDINA E FENOSSIETANOLO FGK può essere utilizzato in pazienti di tutti i gruppi di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042703013 - "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 50 ml con pompa spray

Classe di rimborsabilità: "C"

Confezione: AIC n. 042703025 - "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 250 ml con pompa spray

Classe di rimborsabilità: "C"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042703013 - "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 50 ml con pompa spray - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

Confezione: AIC n. 042703025 - "1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in hdpe da 250 ml con pompa spray - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09298

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2224/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DESOGESTREL ZENTIVA, nelle forme e confezioni: "75 microgrammi compresse rivestite con film "28 x 1 compresse in blister PVC/AL; "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 3 compresse in blister PVC/AL e "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 6 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio, 37/B, cap 20158, Italia, Codice Fiscale 11388870153.

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 1 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043404019 (in base 10) 19DLRM (in base 32)

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 3 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043404021 (in base 10) 19DLRP (in base 32)

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 6 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043404033 (in base 10) 19DLS1 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: Industriale Chimica S.r.l, 21047 Saronno (VA) , Via E.H. Grieg 13, Italia (produzione e controllo di qualità del principio attivo); Aspen Oss B.V., Site Moleneind , Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss - Paesi Bassi e Aspen Oss B.V., Site Diosite, Veersemeer 4, 5347 JN Oss - Paesi Bassi (produzione e controllo di qualità del principio attivo).

Produttori del prodotto finito: Oman Pharmaceutical Products Company LLC, Plot No. 101, PO Box 2240 Raysut Industrial Estate, Salalah, 211 Oman (produzione, Confezionamento primario e secondario); DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.p. A., Viale delle Industrie, 2, 20090 Settala (MI), Italia (confezionamento secondario); Cenexi, 17 rue de Pontoise 95520 Osny, Francia (confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti); WESSLING Hungary Kft., H-1047 Budapest, Fóti út 56, Ungheria (solo controlli chimico-fisici); PHARMAVALID Pharmaceutical, Measurement and Services Ltd., Microbiological Laboratory (PHARMAVALID Ltd. Microbiological Laboratory), Tátra utca 27/b, 1136 Budapest, Ungheria (solo controllo microbiologico)

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene.

Principio Attivo: Desogestrel 75 microgrammi

Eccipienti: Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Povidone K30, Acido stearico, Tocoferolo-α-RRR, Silice colloidale anidra.

Film di rivestimento: Ipromellosa, Macrogol 400, Talco, Titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043404019 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 1 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043404021 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 3 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043404033 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 6 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043404019 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 1 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043404021 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 3 compresse in blister PVC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Confezione: AIC n. 043404033 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 28 x 6 compresse in blister PVC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del d.lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09299

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carexidil».

Estratto determina V&A n. 2225/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CAREXIDIL, anche nella forma e confezione: "2% spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in HDPE da 60 ml dotato di pompa dosatrice, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: DIFA COOPER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Milano, 160, 21042 - Caronno Pertusella - Varese (VA) Italia - Codice Fiscale 00334560125.

Confezione: "2% spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in HDPE da 60 ml dotato di pompa dosatrice

AIC n. 037291046 (in base 10) 13L116 (in base 32)

Forma farmaceutica: spray cutaneo, soluzione

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Flamma S.p.A. Via Bedeschi, 22 - 24040 Chignolo D'Isola (BG);

Produttore del prodotto finito: INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A., stabilimento sito in CARRETERA CAZONA-ADARZO s/n 39011 - SANTANDER - SPAGNA (produzione, confezionamento controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

Principio Attivo: Minoxidil 20 mg

Eccipienti: Alcool etilico, glicole propilenico e acqua depurata .

Indicazioni terapeutiche: CAREXIDIL è indicato nel trattamento sintomatico dell'alopecia androgenetica.

Non è stata determinata l'efficacia di Carexidil nelle seguenti forme: alopecia congenita localizzata o generalizzata; Alopecia cicatriziale di varia natura (post-traumatica, di origine psichica o infettiva); alopecia acuta diffusa da sostanze tossiche, da medicamenti in cui la ricrescita di capelli è condizionata dalla soppressione della causa specifica; area celsi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 037291046 - "2% spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in HDPE da 60 ml dotato di pompa dosatrice

Classe di rimborsabilità: "C"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 037291046 - "2% spray cutaneo, soluzione" 1 flacone in HDPE da 60 ml dotato di pompa dosatrice - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09300

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ionovol».

Estratto determina V&A n. 2226/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IONOVOL, nelle forme e confezioni: "soluzione per infusione" 20 sacche da 500 ml; "soluzione per infusione" 10 sacche da 1000 ml; "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 500 ml; "soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 500 ml e "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: FRESEN*IUS* KABI ITALIA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala - Verona (Vr), Via Camagre, 41, Cap 37063, Italia, Codice Fiscale 03524050238.

Confezione: "soluzione per infusione" 20 sacche da 500 ml

AIC n. 044156014 (in base 10) 1B3K3G (in base 32)

Confezione: "soluzione per infusione" 10 sacche da 1000 ml

AIC n. 044156026 (in base 10) 1B3K3U (in base 32)

Confezione: "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 500 ml

AIC n. 044156038 (in base 10) 1B3K46 (in base 32)

Confezione: "soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 500 ml

AIC n. 044156040 (in base 10) 1B3K48 (in base 32)

Confezione: "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 1000 ml

AIC n. 044156053 (in base 10) 1B3K4P (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per infusione

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi: Sodio Acetato triidrato: Niacet b.v. , Papesteeg 91, 4006WC Tiel Olanda; dott. Paul Lohmann GmbH KG, Hauptstraße 2, D-31860 Emmerthal, Germania. Sodio cloruro: Esco European Salt Company GmbH &Co. KG, Werk Borth Karlstrasse 80, Rheinberg - Borth, 47495 Germania; Esco France SAS-Saline De Dombasle, ZA Solvay Porte Est., Route de digues, Dombasle - sur - Meurthe, 54110 Francia; Akzo Nobel Salt A/S, Hadshundvej 17, 9550 Mariager-Danimarca e Salinen Austria AG, Steinkogelstrasse 30, 4802 Ebensee- Austria; Potassio Cloruro: K+S Kali GmbH , Werk Werra, Standort Wintershall, In der Aue, Heringen (Werra) 36266 - Germania. Magnesio cloruro esaidrato: Macco Organiques s.r.o, Zahradni 46c, CZ-79201 Bruntal, Repubblica Ceca; Merk KGaA, - Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt , Germania e Chemische Fabrik Lehrte, Dr Andreas Kossel GmbH, Kothenwaldstr. 2-6 Lehrte, 31252 Germania.

Produttori del prodotto finito: Sacche Freeflex: Fresen*ius* Kabi France, 6 rue du Rempart, 27400 Louviers Francia (Produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti del prodotto finito).

Flaconi in LDPE (Kabipac): Fresen*ius* Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstraße 1 - 61169 Friedberg Germania (produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti del prodotto finito).

Composizione: 500 ml di soluzione contengono:

Principi attivi: Sodio acetato triidrato 2,32 g; Sodio cloruro 3,01 g; Potassio cloruro; 0,15 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,15 g;

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principi attivi: Sodio acetato triidrato 4,63 g; Sodio cloruro 6,02 g; Potassio cloruro; 0,30 g; Magnesio cloruro esaidrato 0,30 g;

Eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili; Sodio idrossido (per regolare il *pH)*; Acido cloridrico (per regolare il *pH)*.

Indicazioni terapeutiche: Ionovol è indicato per:

- Disidratazione in prevalenza extracellulare per cause diverse (vomito, diarrea, fistole, etc.)
- Ipovolemia per cause diverse (shock emorragico, ustioni, perdita di acqua ed elettroliti nel perioperatorio)
- Acidosi metabolica lieve
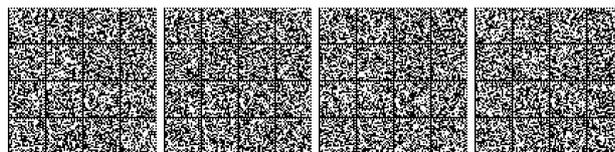
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044156014 - "soluzione per infusione" 20 sacche da 500 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044156026 - "soluzione per infusione" 10 sacche da 1000 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044156038 - "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 500 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044156040 - "soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 500 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044156053 - "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 1000 ml

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044156014 - "soluzione per infusione" 20 sacche da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044156026 - "soluzione per infusione" 10 sacche da 1000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044156038 - "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 500 ml- OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044156040 - "soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 500 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044156053 - "soluzione per infusione" 10 flaconi in LDPE da 1000 ml - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del d.lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09301

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desogestrel Sandoz»

Estratto determina V&A n. 2227/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DESOGESTREL SANDOZ, nelle forme e confezioni: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 1 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; "75 microgrammi compresse rivestite con film" 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL; "75 microgrammi compresse rivestite con film" 6 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL e "75 microgrammi compresse rivestite con film" 13 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158.

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 1 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

AIC n. 043673019 (in base 10) 19NTFV (in base 32).

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

AIC n. 043673021 (in base 10) 19NTFX (in base 32).

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 6 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

AIC n. 043673033 (in base 10) 19NTG9 (in base 32).

Confezione: "75 microgrammi compresse rivestite con film" 13 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

AIC n. 043673045 (in base 10) 19NTGP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Industriale Chimica S.r.l, via E. H. Grieg, 13; 21047 Saronno (Varese), Italia.

Produttori del prodotto finito: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania (rilascio dei lotti); Laboratorios León Farma, S.A, C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, 24008 Navatejera, Villaquilambre, León, Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti); Laboratorio Dr. F. Echevarne, Análisis SA, C/ Provença, 312, bajos, Barcelona, Barcelona, 08037, Spagna (controllo dei lotti (Analisi microbiologiche); UPS Healthcare Italia s.r.l., via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia; CRNA SA, Zoning Industriel d'Heppignies, Fleurus, Hainaut, B-6220, Belgio e Manantial Integra, S.L., Poligono Industrial Neinor-Henares, E-3 Local 23 y 24, 28800 Meco - Madrid, Spagna (confezionamento secondario).
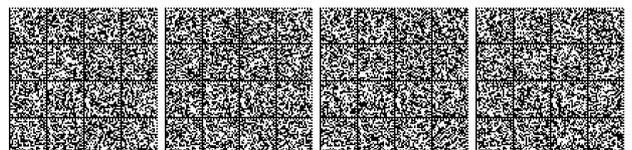
Composizione: Una compressa rivestita con film contiene.

Principio Attivo: Desogestrel 75 microgrammi.

Eccipienti: Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Povidone K30, Silice colloidale idrata; Silice colloidale anidra; RRR-α-tocoferolo; Acido stearico; Olio raffinato di soya.

Rivestimento della compressa: Ipromellosa 2910; Macrogol 400; Titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043673019 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 1 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043673021 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043673033 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 6 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043673045 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 13 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043673019 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 1 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043673021 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 3 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 043673033 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 6 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 043673045 - "75 microgrammi compresse rivestite con film" 13 x 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09302

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Optalidon»

Estratto determina V&A n. 2228/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEO OPTALIDON, anche nelle forme e confezioni: "compresse rivestite" 16 compresse in blister PVC/AL; "compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Chefaro Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Castello della Magliana, 18, 00148 - Roma (RM) Italia - Codice Fiscale 08923130010.

Confezione: "compresse rivestite" 16 compresse in blister PVC/AL.

AIC n. 025319056 (in base 10) 0S4PNJ (in base 32).

Confezione: "compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL .

AIC n. 025319068 (in base 10) 0S4PNW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: Una compressa rivestita contiene:

Principi attivi:Paracetamolo200 mg; Propifenazone 125 mg; Caffeina 25 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 025319056 - "compresse rivestite" 16 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: "C-bis".

Confezione: AIC n. 025319068 - "compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 025319056 - "compresse rivestite" 16 compresse in blister PVC/AL- OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 025319068 - "compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09303

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachifludec».

Estratto determina V&A n. 2229/2015 del 23 novembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACHIFLUDEC anche nelle forme e confezioni: "polvere per soluzione orale gusto limone" 16 bustine in carta/al/pe; "polvere per soluzione orale gusto limone e miele" 16 bustine in carta/al/pe; "polvere per soluzione orale gusto arancia" 16 bustine in carta/al/pe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia - Codice Fiscale 03907010585.

"Polvere per soluzione orale gusto limone" 16 bustine in carta/al/pe.

AIC n. 034358046 (in base 10) 10SJSY (in base 32).

"Polvere per soluzione orale gusto limone e miele" 16 bustine in carta/al/pe.

AIC n. 034358059 (in base 10) 10SJTC (in base 32)

"Polvere per soluzione orale gusto arancia" 16 bustine in carta/al/pe.

AIC n. 034358061 (in base 10) 10SJTF (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Composizione: Una bustina contiene:

Principi attivi:Paracetamolo 600 mg; Acido ascorbico 40 mg e fenilefrina cloridrato 10 mg (pari a fenilefrina 8,2 *mg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 034358046 - "polvere per soluzione orale gusto limone" 16 bustine in carta/al/pe.

Classe di rimborsabilità: "C-bis".

Confezione: AIC n. 034358059 - "polvere per soluzione orale gusto limone e miele" 16 bustine in carta/al/pe.

Classe di rimborsabilità: "C-bis".

Confezione: AIC n. 034358061 - "polvere per soluzione orale gusto arancia" 16 bustine in carta/al/pe.

Classe di rimborsabilità: "C-bis".

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 034358046 - "polvere per soluzione orale gusto limone" 16 bustine in carta/al/pe - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 034358059 - "polvere per soluzione orale gusto limone e miele" 16 bustine in carta/al/pe - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 034358061 - "polvere per soluzione orale gusto arancia" 16 bustine in carta/al/pe - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09304

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), è stato modificato, con decreto del dirigente di coordinamento n. 46 dell'11 dicembre 2015, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione con l'aggiornamento delle tavole nn. 1-2-3-4-15-16-17-18-137 in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Belluno (Comuni di Arsié, Fonzaso, Lamon, Sovramonte) e della provincia di Vicenza (Comuni di Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Pedemonte, Valdastico).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni sopraccitati.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it.

15A09404

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del regolamento «Regole dell'Aria Italia (RAIT)» edizione 2, emendamento 1.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015 è stato adottato il Regolamento «Regole dell'Aria Italia (RAIT)» Edizione 2, Emendamento 1.
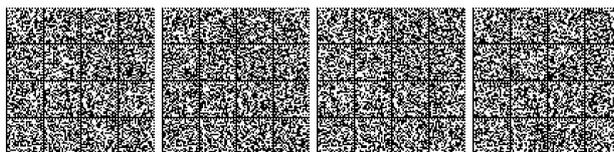
Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato l'abrogazione del «Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza comunitaria di controllore del Traffico Aereo (ATCO)».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.enac.gov.it

15A09384

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di combustione a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC), gestito dalla società API Raffineria di Ancona S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC - MIN - 0000258 del 2 dicembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società API Raffineria di Ancona S.p.A. - identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale in via Flaminia, n. 685 - 60015 - Falconara Marittima (AN), per l'esercizio dell'impianto di combustione a ciclo combinato a gassificazione integrata (IGCC), ubicato nel Comune di Falconara Marittima (AN), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A09415

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione al Comune di Vallerotonda per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2014.

Si comunica che in data 14 dicembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Vallerotonda per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec40-15.html

15A09417

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un comprensorio demaniale, in Cordenons

Con decreto interdirettoriale n. 254/3/5/2015 datato 23 settembre 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte del comprensorio militare denominato poligono di addestramento «Cellina - Meduna», sita nel Comune di Cordenons (PN), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 5 mappale n. 596, per una superficie complessiva di mq 187.176, intestata al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A09368

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di alloggi demaniali, in Spoleto

Con decreto interdirettoriale n. 251/3/5/2015 datato 23 settembre 2015 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle particelle demaniali facenti parte del complesso alloggi di via dell'Artificiere, site nel Comune di Spoleto (PG) in località «Baiano», riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 159 mappali n. 770, 771 e 747, per una superficie complessiva di mq 1.960, intestate al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A09369

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di un immobile demaniale, in Tolfa

Con decreto interdirettoriale n. 250/3/5/2015 datato 23 settembre 2015 è stato disposto il. passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Campo di Tiro a Segno Nazionale», sito nel Comune di Tolfa (RM) in via Edificio del Ferro snc, riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 26 particelle n. 18 e 68, per una superficie complessiva di mq 4.860, intestato al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

15A09370

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fluvex 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini».

Estratto del provvedimento n. 755 del 17 novembre 2015

Medicinale veterinario FLUVEX 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104177011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104177023;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104177035.

Titolare A.I.C.: S. P. Veterinaria, S. A. Ctra. Reus-Vinyols, Km. 4.1. Apartado de correos n. 60 - 43330 Riudoms (Tarragona) Spagna.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: ES/V/0133/001/IB/002;

variazione di tipo IB, C.I.2.a.

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito ad una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento, per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari.

Per effetto della suddetta variazione le modifiche principali riguardano i seguenti punti del RCP e i relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi interessati.

4.2. Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione.

Bovini: Indicato per il controllo dell'infiammazione, piressia e/o dolore associati a malattie respiratorie bovine, disordini gastrointestinali e mastiti.

Equini: Indicato per il controllo dell'infiammazione, piressia e/o dolore associati a disordini muscolo-scheletrici, o associati a coliche.

Suini: Consigliato come terapia aggiuntiva nel trattamento di sindrome metrite-mastite-agalassia (MMA) nelle scrofe.

4.6. Reazioni avverse (frequenza e gravità).

In occasioni molto rare sono state osservate reazioni locali transitorie al punto d'inoculo e altre comuni reazioni ai FANS come:

Irritazione o ulcere gastriche;

Possibili rischi di tossicità renale, maggiore in animali disidratati, ipovolemici e ipotesi;

Altri eventi come vomito, atassia e iperventilazione.

Nelle specie bovina ed equina, una iniezione endovenosa troppo rapida può causare uno shock anafilattico.

Fluvex può essere somministrato lentamente per via endovenosa e a temperatura ambiente. La somministrazione deve essere immediatamente interrotta se si manifestano eventi avversi, se necessario, iniziare il trattamento dello shock.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazione isolate).

4.9. Posologia e via di somministrazione.

Bovini ed equini: intravenosa.

Suini: intramuscolare profonda.

Bovini: La dose raccomandata è di 2,2 mg di Flunixin/kg di peso corporeo (equivalente a 2 ml di questo prodotto/45 kg di peso corporeo) la somministrazione può essere ripetuta per 3 giorni consecutivi con un intervallo di 24 ore, in funzione della risposta clinica.

Equini: La dose consigliata per disordini musco-scheletrici è di 1,1 mg di Flunixin/kg di peso corporeo (equivalente a 1 ml di questo prodotto/45 kg di peso corporeo) una volta al giorno. Il trattamento deve essere somministrato per via intravenosa fino a 5 giorni in funzione della risposta clinica.

La dose consigliata per alleviare il dolore viscerale associato a coliche nei cavalli è di 1,1 mg di Flunixin/kg di peso corporeo (equivalente a 1 ml di questo prodotto/45 kg di peso corporeo).

Nella maggior parte dei casi, una singola iniezione è sufficiente a controllare i sintomi della colica, una volta diagnosticata la causa e somministrato il trattamento idoneo. Tuttavia, se i sintomi clinici persistono o ricorrono, può essere somministrata una seconda o una terza iniezione con intervalli di 6 o di 12 ore.

Suini: La dose raccomandata è di 2,2 mg di Flunixin/kg di peso corporeo (equivalente a 2 ml di questo prodotto/45 kg di peso corporeo) per iniezione intramuscolare profonda (5 *cm)*. Flunixin non deve essere iniettato nel tessuto adiposo. 1 o 2 iniezioni possono essere somministrate con intervallo di 12 ore. Il numero di trattamenti da effettuare (1 o 2) dipende dalla risposta clinica. Il volume massimo iniettabile è di 4 ml.

4.11. Tempo(i) di attesa.

Bovini: Carne: 4 giorni; Latte: 1 giorno (24 *ore)*.

Equini: Carne: 4 giorni. Non usare in equidi che producono latte destinato al consumo umano.

Suini: Carne: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09374

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac H120-LA SOTA» - vaccino vivo attenuato per polli.

Estratto decreto n. 182 del 17 novembre 2015

Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: IZOVAC H120-LA SOTA – vaccino vivo attenuato per polli.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l, a socio unico,Via San Zeno, 99 A – 25124 Brescia - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: IZO S.r.l. a socio unico – S.S. 234 Km 28,2 – 27013 Chignolo Po (PV) - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 10 flaconcini x 1000 dosi – A.I.C. n. 104843014.

Composizione:

Una dose di vaccino contiene:

Principi attivi:

Virus vivo attenuato della Bronchite Infettiva Aviare, ceppo H120: $10^3 \leq R \leq 10^{4.7}$ EID_{50};

Virus vivo attenuato della Malattia di Newcastle, ceppo LA SOTA: $10^6 \leq R \leq 10^{7.5}$ EID_{50}.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli da 21 giorni di età.

Indicazioni terapeutiche: Per la vaccinazione di richiamo dei polli (broilers, galline ovaiole e polli riproduttori) da 21 giorni di età contro la Bronchite Infettiva Aviare e la Malattia di Newcastle. L'inizio dell'immunità compare dopo 14 giorni dalla somministrazione del vaccino e perdura fino ad almeno 16 settimane.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo ricostruzione, conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: Dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09375

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac B1 Hitchner» - liofilizzato per sospensione per polli.

Estratto decreto n. 181 del 17 novembre 2015

Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: IZOVAC B1 HITCHNER - liofilizzato per sospensione per polli.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l, a socio unico, Via San Zeno, 99 A - 25124 Brescia - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: IZO S.r.l. a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV) - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenete 10 flaconcini x 1000 dosi - A.I.C. n. 104859018.

Composizione:

Una dose di vaccino contiene:

Principio attivo: Virus vivo attenuato della Malattia di Newcastle, ceppo B1 HITCHNER: $10^6 \leq R \leq 10^{7.5}$ DIU_{50}.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli da 1 giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: Per l'immunizzazione attiva e riduzione della mortalità dei polli da 1 giorno di età, con o senza immunità materna contro la malattia di Newcastle.

Inizio dell'immunità: 14 giorni dalla somministrazione del vaccino. Durata dell'immunità 56 giorni; l'immunità dura fino a 113 giorni (16 settimane) dopo la prima vaccinazione se si esegue un richiamo vaccinale a 3 settimane dopo la prima somministrazione.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo ricostruzione, conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: Dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09376

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Coccidiol L»

Estratto provvedimento n. 771 del 19 novembre 2015

Medicinale veterinario: COCCIDIOL L.

Confezioni A.I.C. n. 103711.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini S.n.c. via Diaz, 147/149 - 80055 Portici (NA).

Oggetto del provvedimento:

Variazione $IA_{IN)}$ B.II.b.2.c.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove.

Si autorizzano le seguenti modifiche: Per il prodotto finito, relativamente alle operazioni di rilascio dei lotti, viene aggiunto, al sito già autorizzato, il seguente sito:

Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì - Italia.

I lotti già in commercio possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A09377

Comunicato riguardante i manuali di corretta prassi operativa, elaborati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004

Per opportuna divulgazione si comunica che i manuali sotto indicati sono stati valutati conformi alle disposizioni del regolamento CE 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla commissione europea:

1) Manuale di corretta prassi igienica per l'attività in conceria applicabile alla filiera Toscana delle pelli bovine. Associazione Conciatori - via Buoni 2/A - 56029 S. Croce sull'Arno (Pisa);

2) Manuale di corretta prassi igienica per le aziende che operano nello stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentare. Associazione Italiana Commercio chimico unione Confcommercio imprese per l'Italia (ASSICC) - corso Venezia, 47 - 20121 Milano;

3) Manuale di corretta prassi operativa per la vendita diretta di alimenti da parte delle imprese agricole. Confederazione Nazionale Coldiretti - via XXIV Maggio, 43 00187 Roma;

4) Manuale di corretta prassi igienica per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste e sagre. UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - via Ancona. 40 - 00055 Ladispoli (Roma);

5) Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da chioschi pubblici. Associazione Aqua Italia - via Scarsellini, 13 - 20161 Milano;

6) Manuale di corretta prassi operativa per la produzione di ghiaccio alimentare. Confindustria Sicilia - via A. Volta 44 - 910133 Palermo;

7) Manuale di corretta prassi igienica per gli esercizi di macelleria. Associazione Federcarni - p.zza G. Belli 2 - 00153 Roma;

8) Manuale di corretta prassi igienica per il settore della produzione e commercializzazione dei semilavorati per panificazione e pasticceria. Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL) - p.zza Campitelli 3 - 00186 Roma;

9) Manuale di corretta prassi operativa per la distribuzione automatica di alimenti. AssoGePi - via Malavolti 27 - 41100 Modena;

10) Manuale di corretta prassi operativa per la vendita diretta di alimenti da parte delle imprese agricole. Confederazione Nazionale Coldiretti - via XXIV maggio 43 - 00187 Roma.

15A09405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «C.L.A.A.I.» e nomina del liquidatore.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale» il decreto 1° dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. *a)* della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, concernente lo scioglimento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale «C.L.A.A.I.» e la nomina della dott.ssa Luisa Gagliardi come liquidatore.

15A09394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/1996 del 2 luglio 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela del Formaggio Bra denominazione di origine protetta, con sede in Via Silvio Pellico, 10 - 10022 Carmagnola (TO), e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regioni Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P «Bra» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «BRA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Bra» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Bra» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento o meccanicamente per il tipo duro, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio, sia Tenero che Duro è ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica.

È usato come formaggio da tavola per il tipo tenero, da tavola e da grattugia per il tipo duro e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane;

dimensioni: diametro della forma 30-40 cm; scalzo leggermente convesso di 6-10 cm;

peso: da 6 a 9 kg.

Le dimensioni ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura;

colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio. Per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra.

struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse. Per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse;

confezione esterna: crosta non edibile. Per il tipo Tenero grigio chiara, elastica, liscia e regolare. Per il tipo Duro, consistente, dura, di colore beige scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un'azione antimuffa;

sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino per la sola stagionatura.

Il «Bra», tipo Tenero e tipo Duro, prodotto e stagionato nei comuni montani di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello, Viola e parzialmente i territori classificati montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovì, Ceva, Lesegno, Pianfei e Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, può portare la menzione «di Alpeggio».

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'alimentazione base del bestiame, vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato -pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata.(art. 3).

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture.

Il latte, eventualmente sottoposto a trattamenti termici e/o igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, è addizionato con caglio liquido e viene coagulato ad una temperatura compresa tra i 27°C e i 38°C.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata in caldaia. Si effettuano adeguate pressature e si utilizzano stampi idonei.

Di norma si effettuano due salature a secco e/o la salatura in salamoia.

Periodo di stagionatura quarantacinque giorni il minimo per il tipo Tenero e sei mesi minimo per il tipo Duro.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'area compresa tra le Alpi Marittime e Cozie che circondano la provincia di Cuneo da sud ad ovest, fasciata ad est dalle alte colline di Langa e del Roero è caratterizzata da condizioni da considerarsi molto favorevoli sia per l'allevamento sia per le colture foraggere.

La provincia di Cuneo infatti è caratterizzata da inverni freddi e asciutti e da estati relativamente fresche, rispetto alle zone più orientali della pianura padana.

La zona alle pendici della catena alpina e delle colline è una sorta di fertile altopiano solcato dal fiume Po, dal Tanaro e da numerosi affluenti che convergono a ventaglio.

Le caratteristiche pedologiche di una pianura di origine alluvionale conferiscono ottimali condizioni di fertilità necessarie ad assicurare foraggi e colture ricche di sostanze nutrienti.

Tali particolari condizioni orografica, climatica e idrografica danno una connotazione alla composizione floristica ed alle colture del territorio come pure alle peculiarità del prodotto. Il formaggio Bra nasce dall'ingegno dei margari transumanti dalle terre alte alle aree pedemontane e alle contigue pianure nel periodo invernale.
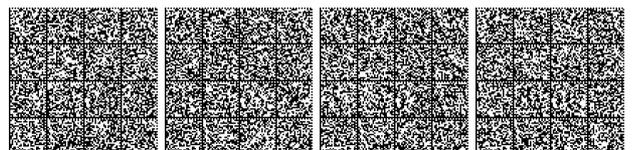
Tale «arte» si è così tramandata e attivata nel tempo grazie al lavoro ed al culto della tradizione dei caseifici di valle e della pianura cuneese.

Le caratteristiche specifiche del formaggio Bra sono:

la crosta, non edibile, di colore chiaro per il Bra Tenero, imbrunita, consistente ed eventualmente oleata per il Bra Duro;

la struttura della pasta è, per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse, per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse.

Per il tipo tenero l'odore è delicato ed invitante con sentori di yogurt e burro.

L'aroma particolare con note di burro, yogurt e latte neutro.

Il sapore spiccatamente dolce, non astringente né piccante.

Ottimo anche per insalate e preparazioni al forno.

Per il tipo Duro, il gusto è più deciso.

Il colore della pasta è dal paglierino chiaro al giallo ocra.

Odore gradevole e intenso.

Nel sapore prevale il gustoso, con note di dolce e di salato.

Queste peculiarità derivano dalla bontà del latte raccolto nel solo territorio della provincia di Cuneo e dalla particolare salatura. La stagionatura in cantine naturali o in celle climatizzate che riproducono l'umidità e la temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale sulla qualità del prodotto finito.

Il formaggio Bra fa parte della storia e della cultura della provincia di Cuneo.

La città di Bra che deve il proprio nome al longobardo brayda, da il nome al formaggio in quanto, nell'antichità, era il principale mercato di commercializzazione del prodotto.

Già gli Ordinati Braidesi del 1371 individuarono Bra come attivo centro commerciale del formaggio, oltre che di altre merci.

Il Bra viene inoltre menzionato nella Disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste all'art. 4 del 15 maggio 1941.

Le peculiarità del formaggio derivano prevalentemente dal rapporto tra le caratteristiche del latte prodotto in un ambiente «ottimale» sia per le coltivazioni sia per l'allevamento oltre che dalla caratteristica tecnica di lavorazione e stagionatura tramandata, come detto, dai margari transumanti, ai caseifici di fondo valle e della contigua pianura.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/06 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

Successivamente alla formatura, tramite l'utilizzo di apposite fascere marchianti, viene applicato il marchio di origine che riporta la scritta B stilizzata, la tipologia Duro oppure la tipologia Tenero, il numero di casello, costituito dalla sigla della provincia e da un numero a due cifre.

Il marchio di conformità è dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo a forma circolare di diametro da 20 a 28 cm su retinatura di colore giallo paglierino per la produzione normale e verde per quella «d'Alpeggio» e dalla marchiatura impressa sullo scalzo.

Riferimenti pantoni, Bra Tenero d'Alpeggio: P366U sfondo, P485U rosso, yellow - Bra Tenero: P485U rosso, yellow, yellow 30% sfondo- Bra Duro d'Alpeggio: P366U sfondo, P485U rosso, P4695U marrone, yellow - Bra Duro: P614U sfondo, P485U rosso, P4695U marrone, yellow.

Il marchio di conformità è costituito da un contrassegno cartaceo (etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO o BRA DURO, BRA TENERO D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO ed il caratteristico logo costituito dall'omino con i baffi e cappello che abbraccia la forma alla quale è stata asportata una fetta.

Il logo del formaggio Bra Dop è di colore rosso per il Bra, il Bra Tenero e il Bra Tenero d'Alpeggio e di colore marrone per il Bra Duro e il Bra Duro d'Alpeggio. Oltre a tale logo deve comparire il logo comunitario.

Solo a seguito di tale procedura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Bra».

Per l'applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l'utilizzo di colla alimentare.

Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.

Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Il tipo Duro può essere preconfezionato anche grattugiato. Le operazioni di porzionatura e preconfezionamento possono essere effettuate anche al di fuori dell'area geografica di produzione.

NERO

15A09392
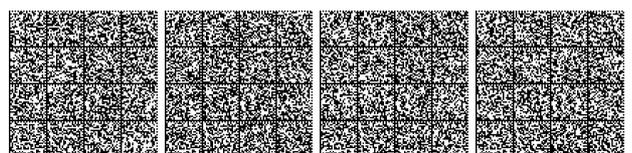
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Nomina del dott. Filippo Nicola Sugar a presidente della Società italiana degli autori ed editori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2015 (registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2015, n. 2878) il dott. Filippo Nicola Sugar è stato nominato, per un quadriennio, presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

15A09416

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola forestale Alto But soc. coop.», in Treppo Carnico.

Con deliberazione n. 2382 dd. 27 novembre 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della «Cooperativa Agricola Forestale Alto But Soc. Coop.» corrente in Treppo Carnico, c.f. 01403520305, costituita il giorno 10 dicembre 1985 per rogito notaio dott.ssa Licia Brescancin di Paluzza ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, Via Del Din n. 10/b.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A09367

Scioglimento della «Friul Cooperativa Scarl», in Pordenone.

Con deliberazione n. 2337 dd. 27.11.2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Friul Cooperativa Scarl» corrente in Pordenone, codice fiscale n. 01698590930, costituita il giorno 20.07.2011 per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Sperandeo di Pordenone.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A09393

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-295) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.